



129/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **61543** del ruolo generale, proposti da:

- **LOCCHI Marco**, nato ad Umbertide (PG) il 13 giugno 1958, c.f. LCCMRC58H13D786S, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bromuri, c.f. BRMMHL69P26G478E, pec michele.bromuri@avvocatiperugiapec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Perugia, Via del Sole 8, come da delega in atti, - *appellante principale*

contro Procura Regionale Umbria e Procura Generale e nei confronti di Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco, come in appresso generalizzati e domiciliati; - *appellati*

- **GIULIETTI Francesco**, nato ad Umbertide (PG) il 24 luglio 1972,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco A. De Matteis, c.f. DMTFNC63S30A281D, pec francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it e Marcello Cardi, c.f. CRDMCL63R18D708M, pec a marcellocardi@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cardi, a Roma, Viale B. Buozzi 51, come da delega in atti; - *appellante incidentale*

contro Procura Regionale Umbria e Procura Generale e nei confronti di Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco, come infra generalizzati e domiciliati; - *appellati*

- **ANTONIUCCI Lorenzo**, c.f. NTNLNZ76R22D786O, nato ad Umbertide (PG) il 22 ottobre 1976, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna De Santis, c.f. DSNGNN76S68F839K, pec giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it ed Alessandro Bovari, c.f. BVRLSN84S22G478S, pec alessandro.bovari@avvocatiperugiapec.it e con gli stessi elettivamente domiciliato a Perugia, Corso Cavour 44, come da delega in atti, - *appellante incidentale*

contro Procura Regionale Umbria e Procura Generale e nei confronti di Locchi Marco, Giulietti Francesco, Tosti Pier Giacomo, Montanucci Maria Cinzia, Violini Raffaella e Angeloni Marco, come infra generalizzati e domiciliati; - *appellati*

- **ANGELONI Marco**, c.f. NGLMRC59H19G478Y, nato a Perugia il 19 giugno 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Lietta Calzoni, c.f. CLZLTT56S67G478W, pec lietta.calzoni@avvocatiperugiapec.it e con la stessa elettivamente domiciliato a Perugia, Via Luigi Bonazzi 9, come da

delega in atti; - *appellante incidentale*

contro Procura Regionale Umbria e Procura Generale e nei confronti di Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Antonucci Lorenzo e Giulietti Francesco, come infra generalizzati e domiciliati; - *appellati*

- **VIOLINI Raffaella**, c.f. VLNRF81L53D786F, nata ad Umbertide (PG) il 13 luglio 1981, **MONTANUCCI Maria Cinzia**, c.f. MNTMCN63D51D786S, nata ad Umbertide (PG) l'11 aprile 1963, **TOSTI Pier Giacomo**, c.f. TSTPGC85B16D786F, nato ad Umbertide (PG) il 16 febbraio 1985, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Mattei, c.f. MTTMLE55T22D142S, pec emilio.mattei@avvocatiperugiapec.it e con lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franco Carlini, a Roma, Piazza Cola Di Rienzo 92, come da delega in atti; - *appellanti incidentali*

contro Procura Regionale Umbria e Procura Generale e nei confronti di Locchi Marco, Antonucci Lorenzo, Angeloni Marco e Giulietti Francesco, come infra generalizzati e domiciliati; - *appellati*

- **PROCURA REGIONALE UMBRIA** - *appellante incidentale autonoma*
contro Locchi Marco, Giulietti Francesco, Antonucci Lorenzo, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella e Angeloni Marco, come infra generalizzati e domiciliati; - *appellati*

avverso

la sentenza n. 83/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, depositata il 28 novembre 2023.

VISTI gli atti di appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 23 aprile 2026, con l'assistenza del

Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Michele Bromuri, per Locchi Marco; l'avv. Francesco A. De Matteis, per Giulietti Francesco; l'avv. Alessio Tomassucci, in sostituzione dell'avv. Alessandro Bovari, per Antoniucci Lorenzo; l'avv. Lietta Calzoni, per Angeloni Marco; l'avv. Emilio Mattei, per Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo; il V.P.G. Attilio Beccia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione ai fatti per cui si controverte, la Procura regionale per l'Umbria ha contestato a Locchi Marco, Sindaco del Comune di Umbertide (PG), a Leonardi Paolo, a Maria Cinzia Montanucci, a Pier Giacomo Tosti, a Raffaella Violini, Assessori dello stesso Comune, ad Angeloni Marco, Segretario generale, a Giulietti Francesco, Vicesegretario, e ad Antoniucci Lorenzo, Responsabile del Settore Assetto del Territorio ed Edilizia, un'ipotesi di danno erariale conseguente ad una asserita *mala gestio* di un'area a destinazione produttiva nel Comune di Umbertide, mediante condotte dirette alla attuazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (di seguito: P.I.P.) privo di adeguata causa giustificativa e carente di standard pubblici a verde e parcheggi. In particolare, gli *standard* di parcheggio e verde pubblico sono stati eliminati e sono stati ceduti, in modo asseritamente illecito, in favore dei due soggetti assegnatari delle aree, di cui uno solo effettivamente operante. Nella ricostruzione dei fatti contestati, l'assetto del P.I.P. di Montecastelli, in funzione delle condotte asseritamente illecite dei convenuti: a) ha dato luogo all'assegnazione delle aree a due Società cessionarie, a beneficio delle quali sono stati "accorpati" in due porzioni tutti i lotti inizialmente previsti e sono state alienate le intere dotazioni pubbliche del Piano (eccettuata la viabilità); b) non ha fatto

residuale alcuno *standard* pubblico né di parcheggi né di aree verdi. Il P.I.P. non è stato inoltre completato, in quanto i lotti assegnati ad una società non sono stati urbanizzati, ad eccezione del parcheggio già pubblico, poi divenuto privato.

Nell'invito a dedurre, datato 31 ottobre 2022, la responsabilità del danno, quantificato in euro 1.297.256,17, è stata imputata a titolo di colpa grave, in forma parziaria *pro quota*. Nell'atto di citazione del 28 marzo 2023, la responsabilità è stata contestata a titolo di dolo (pag. 37-38), stanti la asserita marchiana illegittimità degli atti, la protrazione e reiterazione nel tempo delle violazioni, la qualifica rivestita, tali da comprovare la coscienza e volontà – o quanto meno la relativa accettazione - in capo agli istanti sia dell'antigiuridicità della condotta che dell'evento di danno per l'Amministrazione. Secondo la Procura regionale, i comportamenti censurati non avrebbero trovato altra giustificazione se non nell'intento di procurare un ingiusto vantaggio alle due Società assegnatarie. Sulla base della prospettazione della Procura regionale, la condotta sarebbe stata quindi caratterizzata dalla spregiudicata alienazione di standard pubblici in violazione delle previsioni in tema di dotazioni minime degli insediamenti, con artate ricostruzioni, palesemente inammissibili (l'inclusione nel computo degli standard delle aree private), volte a celare l'effettiva situazione dei luoghi, conseguente all'azione dei convenuti. Inoltre, la materiale attuazione del P.I.P. sarebbe avvenuta per finalità estranee agli istituti autoritativi del diritto urbanistico, come previsti dall'art. 27 della l. n. 865/1971. In particolare: 1) privo di causa giustificativa si rivelerebbe il ricorso all'istituto del Piano degli insediamenti produttivi e, tramite di esso, all'espropriazione, ove volto solamente ad avvantaggiare due grandi

operatori economici, cui viene consentito di accedere all'acquisto di aree pubbliche per il soddisfacimento del proprio interesse produttivo; 2) soprattutto, non sarebbe consentito realizzare ambiti produttivi di nuovo insediamento in totale carenza di standard, né sarebbe consentito alienare totalmente a privati le dotazioni territoriali minime già acquisite. Si tratterebbe, secondo la Procura regionale, di *“violazioni macroscopiche di basilari principi di corretto governo del territorio, accompagnate da ulteriori, concorrenti illiceità (tra le quali, l'omessa procedura di evidenza al fine dell'alienazione del terreno), indice inequivocabile del più assoluto dispregio delle regole di buona amministrazione. Di qui, in via di diretto corollario, l'addebito a titolo doloso.”* La Procura regionale per l' Umbria, con l'atto di citazione, ha contestato, in via principale, un danno di euro 1.094.587,76, (dei quali 970.848,76 del Comune di Umbertide ed euro 123.739,00 della Regione Umbria), a titolo doloso, in via solidale e per l'intero, a carico di tutti i convenuti Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in via subordinata, ha contestato un danno per complessivi euro 912.156,43, (dei quali 154.639,84 della Regione Umbria ed euro 757.516,59 del Comune di Umbertide), a titolo gravemente colposo, parziario *pro quota*, nella misura di euro 91.215,64 cadauno nei confronti di Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo e Violini Raffaella e di euro 182.431,29 ciascuno nei confronti di Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in ulteriore subordine, ha contestato un danno per euro 366.999,98, patito dal Comune di Umbertide a titolo doloso, in solido e per l'intero, nei confronti di tutti i convenuti Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier

Giacomo, Violini Raffaella, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in via ulteriormente gradata, ha contestato un danno per complessivi euro 305.883,30 in favore del Comune di Umbertide, a titolo gravemente colposo, *pro quota* parziario, nella misura di 30.583,33 cadano quanto a Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo e Violini Raffaella e nella misura di euro 61.166,66 ciascuno quanto a Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco, ovvero nei diversi importi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

La sentenza impugnata ha respinto le eccezioni di nullità della citazione nonché di prescrizione; ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa gravissima; nel merito, ha accolto parzialmente la domanda giudiziale, determinando il danno in euro 371.796,60 pari alla differenza tra costi di urbanizzazione (1.092.641,60) e copertura dei costi stessi (720.845,00), imputando il danno in nove quote, incluse quelle di altri due componenti della Giunta non chiamati in giudizio: il primo perché deceduto e il secondo perché destinatario di un invito a dedurre notificato tardivamente; ha quindi affermato la responsabilità dei convenuti per una quota del danno di euro 41.310,73 (pari a 371.796,60 diviso 9) ciascuno, di cui il 33,92% a favore della Regione Umbria ed il 66,08% in favore del Comune di Umbertide.

Hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Locchi Marco, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo, Angeloni Marco e, congiuntamente, Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo. Ha proposto appello avverso la medesima sentenza anche la Procura regionale per l'Umbria.

Locchi Marco ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: I) eccezione

di prescrizione, per violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, in quanto *“l'asserito danno configurato dalla sentenza gravata non può assolutamente collocarsi temporalmente al 30.11.2017, vale a dire al momento della sottoscrizione dell'ultimo atto di compravendita dei terreni già destinati a verde e parcheggio, bensì va retrodatato quantomeno all'anno 2016, quando la società S.M.R.E. S.p.A. si è resa assegnataria degli ultimi lotti rimasti disponibili (lotti 1, 2 e 3)”*; II) vizio di ultrapetizione, in quanto non sarebbe mai stata censurata la violazione del principio del c.d. pareggio di bilancio in relazione al P.I.P. in questione; III) insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare la *ratio* del contributo regionale; IV) insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, per violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1, commi 1, 1-ter e 1-quater L. n. 20/1994, art. 107, comma 1 D.Lgs. n. 267/2001 e art. 4 D.Lgs. n. 165/2001; V) erronea quantificazione del presunto danno erariale; VI) mancato esercizio del potere riduttivo; ed ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale contestato; nel merito, per l'insussistenza di responsabilità; in via gradatamente subordinata, per la riduzione dell'importo ascritto a danno erariale e, comunque, la quota di responsabilità addebitata, tenendo conto della *compensatio lucri cum damno*; in estremo subordine, per ammettere l'appellante alla riduzione dell'addebito.

Giulietti Francesco ha sostenuto nel proprio appello che la sentenza impugnata sia affetta da *errores in iudicando*: A) in via preliminare per prescrizione, in violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, comma 2, l. n.

20/1994; B) in via principale, per ultrapetizione e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione degli artt. 101, 3° comma, C.G.C. e 112 C.P.C.; C) in subordine, per nullità della citazione, in violazione e/o errata applicazione degli artt. 86, 2° comma, lett. e) e 87 C.G.C.; in ulteriore subordine e nel merito: D) per insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale (condotta e nesso causale); E) per insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale (danno erariale), in violazione e/o errata applicazione degli artt. 1, 1° comma, l. n. 29/1994 e artt. 27 e 35, comma 12, l. n. 865/1971; F) per insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, in violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994; G) per errata quantificazione e/o errata ripartizione del danno erariale; H) più in subordine, per ultrapetizione e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione degli artt. 101, comma 3, C.G.C. e 112 C.P.C., per mancata *compensatio lucri cum damno*; ed ha concluso per: annullare e/o riformare la sentenza impugnata; - in via preliminare per intervenuta prescrizione delle domande attoree; - in via principale, mandare assolto l'appellante da ogni addebito; - in subordine e nel merito, ridurre l'importo complessivo della somma da risarcire; - ancora più in subordine, applicare la *compensatio lucri cum damno*; - in estremo subordine concedere il beneficio della riduzione dell'addebito.

Antoniucci Lorenzo ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: I) prescrizione del danno erariale; II) vizio di "ultrapetizione"; III) in subordine, nel merito: insussistenza dell'elemento oggettivo; IV) in ulteriore subordine e nel merito: insussistenza dell'elemento oggettivo (condotta e nesso causale) con riguardo alle condotte ascritte allo stesso; V)

insussistenza di danno erariale; VI) insussistenza dell'elemento psicologico; VII) errata quantificazione del danno; VIII) in via ulteriormente subordinata: mancata applicazione della *compensatio lucri cum damno*; IX) in via del tutto subordinata: richiesta di esercizio del potere riduttivo; ed ha concluso: - in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree; - in via principale mandare assolto l'appellante da ogni addebito; - in via subordinata, ridurre l'importo ascritto a danno erariale e, comunque, la quota di responsabilità addebitata; - ancor più in subordine, applicare la *compensatio lucri cum damno*; - esercitare il potere riduttivo alla luce dei peculiari ed eccezionali eventi che hanno caratterizzato il caso di specie.

Angeloni Marco ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: 1) in via preliminare: eccezione di prescrizione, in violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994; 2) in via principale: ultrapetizione e difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione degli artt. 101, co. 3, c.g.c. e 112 c.p.c.; 3) in subordine e nel merito: insussistenza dell'elemento oggettivo (condotta antigiuridica e nesso causale) in violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, co. 1 e 1quater, della l. n. 20/1994; 4) inesistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale (danno erariale), in violazione e/o errata applicazione degli artt. 1, co. 1, della l. n. 20/1994, 27 e 35, co. 12, della l. n. 865/1971; 5) insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, in violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, co. 1 e 1quater, della l. 20/1994; 6) errata quantificazione e/o errata ripartizione del danno erariale; 7) omessa pronuncia e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione degli artt. 101, co. 3, c.g.c. e 112 c.p.c. per *compensatio lucri*

cum damno; ed ha concluso per: annullare e/o riformare la sentenza impugnata: - in via preliminare per intervenuta prescrizione delle domande attoree e del correlativo danno erariale; - in via principale, mandare assolto l'appellante da ogni addebito; - in subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo all'appellante; - in via gradata, ridurre l'importo complessivo della somma da risarcire; - in ulteriore e gradato subordine, applicare la *compensatio lucri cum damno*; - in estremo subordine ammettere l'appellante al beneficio della riduzione dell'addebito.

Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo hanno articolato il libello introduttivo del gravame nel modo che segue: I) vizio di non corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione, per violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 67, 86, comma 2 lettera e) e 87 del c.g.c.; II) eccezione di prescrizione, per violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 2 l. n. 20/1994, e 66 d.lgs. n. 174/2016 e 2935 c.c.; III) vizio di ultrapetizione, per violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 101, commi 2 e 3 d.lgs. n. 174/2016 e 112 c.p.c.; IV - inesistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale, per violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1, comma 1 l. n. 20/1994, 27 e 35, comma 12 l. n. 865/1971; V) carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità contabile, per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, commi 1, 1-ter e 1 quater l. n. 20/1994, art. 107, comma 1 d. lgs. n. 267/2001 e art. 4 d.lgs. n. 165/2001; VI) errata quantificazione del presunto danno erariale; VII) mancato coinvolgimento di altri soggetti interessati; VIII) errato riparto di responsabilità tra i convenuti; IX) mancata applicazione del potere riduttivo; ed hanno

concluso per: annullare e/o riformare la sentenza impugnata: - in via preliminare, dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione della Procura Regionale in relazione all'addebito ivi indicato, - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'intervenuta ed integrale prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento del danno erariale contestato; - nel merito, mandare assolti gli appellanti per estraneità degli stessi da responsabilità; - nel merito, in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo complessivo da risarcire e carico degli appellanti; - nel merito in estremo subordine, procedere alla riduzione dell'addebito.

La **Procura regionale per l' Umbria**, nel proprio appello incidentale autonomo, ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: I) ingiustizia della sentenza impugnata (sui capi 5, 6 e 9 della decisione), per violazione dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, degli artt. 27 e ss. della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree ricadenti nei Piani per gli insediamenti produttivi, approvato con D.C.C. n. 6 del 7.03.2022 e s.m.i.; II) ingiustizia della sentenza (sui capi 6, 7, 8 e 9 della decisione), per violazione dell'art. 1, l. n. 20 del 1994, con riferimento all'elemento soggettivo del dolo; III) riproposizione delle domande formulate in primo grado, con particolare riferimento all'addebito a titolo doloso. La Procura regionale appellante ha quindi contrastato i motivi di impugnazione svolti dalle controparti nei rispettivi appelli, con riferimento: IV) al motivo di appello relativo alla reiezione dell'eccezione di prescrizione; V) al motivo di appello concernente l'asserito vizio di ultrapetizione; VI) ai motivi concernenti l'asserita carenza del danno erariale; VII) al motivo di appello concernente l'elemento soggettivo dell'illecito; VIII) alla richiesta di esercizio del potere riduttivo; ed ha

quindi concluso: previa reiezione dell'appello principale proposto da Locchi Marco e degli appelli incidentali autonomi proposti da Antoniucci Lorenzo e Giulietti Francesco, per affermare le responsabilità dei convenuti per le condotte *supra* indicate e per l'effetto condannarli a risarcire in via principale, il complessivo importo di euro 1.094.587,76 (dei quali euro 970.848,76 in favore del Comune di Umbertide ed euro 123.739,00 in favore della Regione Umbria), a titolo doloso, in via solidale e per l'intero, a carico di tutti i convenuti Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in ipotesi, per complessivi euro 912.156,43, (dei quali euro 154.639,84 in favore della Regione Umbria ed euro 757.516,59 in favore del Comune di Umbertide), a titolo gravemente colposo, parziario *pro quota*, nella misura di euro 91.215,64 cadauno nei confronti di Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo e Violini Raffaella e di euro 182.431,29 ciascuno, nei confronti di Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in ulteriore subordine, il complessivo importo di euro 366.999,98, in favore del Comune di Umbertide a titolo doloso, in solido e per l'intero, nei confronti di tutti i convenuti Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo, Violini Raffaella, Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco; in via ulteriormente gradata, per complessivi euro 305.883,30 subito dal predetto Comune, da imputarsi a titolo gravemente colposo, *pro quota* parziario, nella misura di euro 30.583,33 cadano quanto a Locchi Marco, Montanucci Maria Cinzia, Tosti Pier Giacomo e Violini Raffaella e nella misura di euro 61.166,66 ciascuno quanto a Giulietti Francesco, Antoniucci Lorenzo e Angeloni Marco, ovvero nei diversi importi che

saranno ritenuti di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi.

Le parti appellanti hanno depositato memorie insistendo per l'accoglimento dei rispettivi appelli: Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo il 30 marzo 2026; Giulietti Francesco il 1° aprile 2026; Locchi Marco il 2 aprile 2026; Angeloni Marco il 3 aprile 2026; Antoniucci Lorenzo il 3 aprile 2026.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 1° aprile 2026, contrastando le avverse pretese e chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dalla Procura regionale per l'Umbria.

All'udienza del 23 aprile 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone preliminarmente la riunione degli appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

In via preliminare, va rilevato che tutte le parti private appellanti hanno sollevato la questione concernente l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale per procedere all'azione di danno erariale.

I medesimi appellanti hanno dedotto infatti che la Sezione regionale umbra avrebbe erroneamente ritenuto non maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei loro confronti.

Sulla specifica questione, il Giudice territoriale, al punto 1 della sentenza impugnata, ha ritenuto che il danno si sarebbe concretizzato il 30 novembre 2017 *“per effetto della sottoscrizione, tra il Comune e la società assegnataria, dell'atto di compravendita dei terreni già destinati a verde e*

parcheggio, poiché in tale momento è stato compromesso il pareggio finanziario del P.I.P.. Sono dunque tempestivi gli inviti a dedurre nei confronti di ognuno dei convenuti, in quanto ad essi notificati al più tardi in data 8 novembre 2022, in tempo utile, quindi, per interrompere il decorso del termine prescrizione, prima del maturare del quinquennio”.

Nella ricostruzione offerta dal Requirente, l'interruzione dei termini di prescrizione è stata individuata nel corso del mese di novembre 2022, allorché gli inviti a dedurre relativi al presente giudizio sono stati notificati agli attuali appellanti, per cui tale notificazione sarebbe funzionale ad evitare il maturare della prescrizione su tutto il contenzioso.

La questione è stata fatta oggetto dell'appello incidentale della Procura regionale, al punto IV, ove è stato evidenziato che, nella prospettiva degli appellanti, il danno accertato non si è “concretizzato il 30 novembre 2017” (i.e. alla data di sottoscrizione dell'ultimo atto di compravendita dei terreni destinati a verde e a parcheggio), bensì sarebbe invece venuto in essere sin dall'anno 2016, allorché la Società S.M.R.E. Spa si è resa assegnataria degli ultimi lotti del P.I.P. rimasti disponibili. Né le ulteriori somme percepite dal Comune di Umbertide, ad avviso degli appellanti, sarebbero idonee a far decorrere il termine di prescrizione, in quanto le stesse avrebbero, al più, contribuito a mitigare un danno già concretizzatosi.

Il Collegio osserva che, in linea con quanto già rilevato dal Giudice di primo grado, la realizzazione del Piano degli insediamenti produttivi di Montecastelli presso il Comune di Umbertide è avvenuta attraverso una fattispecie a formazione progressiva, in cui compare, come ultimo passaggio in senso cronologico, l'alienazione del 30 novembre 2017.

Ritiene la Sezione che la condotta contestata è venuta ad esistenza e si è

maturata in epoca precedente all'atto di vendita del 30 novembre 2017.

La condotta asseritamente lesiva, consistente nell'assegnazione a titolo di proprietà delle aree destinate a parcheggio e verde, va confrontata con la disciplina di legge vigente in materia, richiamata diffusamente nella sentenza impugnata (pag. 17), laddove è stato evidenziato *“che, ai sensi dell'art. 2-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 80, le Regioni possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dettare disposizioni sugli spazi da destinare, tra l'altro, agli insediamenti produttivi. In forza di tale competenza, la Regione Umbria aveva già fissato, nel 2012, in via regolamentare, le dotazioni minime territoriali, superando la distinzione tra regime proprietario pubblico e privato. Con la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – e, precisamente, con l'art. 243, primo comma - è stato stabilito che ‘la disciplina concernente le distanze [...] le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (...), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001’.*

La disciplina di dettaglio è stata quindi dettata dal Regolamento regionale n. 2 del 2015. Ai sensi dell'art. 86 commi secondo, quinto e sesto, del Regolamento, le quantità minime di spazi al servizio di edifici e insediamenti produttivi sono stabilite in misura non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie dell'area destinata a tali insediamenti per aree

a parcheggio e, in misura non inferiore al cinque per cento della stessa superficie, per aree a verde. Salvo quanto previsto all'articolo 88, secondo comma, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, sistemate e urbanizzate, sono cedute al Comune nella misura non superiore al cinquanta per cento. Per il restante cinquanta per cento le aree restano private o di uso pubblico su richiesta del Comune.

Il vigente Regolamento, pertanto, ha innanzitutto ribadito il superamento della distinzione delle dotazioni territoriali tra pubbliche e private, facendo esclusivo riferimento ai termini 'parcheggi' e 'verde', senza distinzione rispetto al regime proprietario. La conferma che le aree destinate a dotazione territoriale non necessariamente debbano essere di proprietà pubblica si trae non solo dalla disposizione dell'art. 86, sesto comma, che consente (ma non obbliga) alla cessione al Comune delle stesse fino al 50 per cento, ma altresì dal richiamo, operato dal medesimo comma, alle ipotesi dell'art. 88, secondo comma, in base al quale i Comuni possono prevedere i casi in cui le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, sia private che pubbliche o di uso pubblico, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate, in alternativa al vincolo di uso pubblico, stabilendo il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

In disparte ogni considerazione sulla legittimità di tale normativa, che non può essere presa in considerazione in questo giudizio, è evidente che l'aver applicato la medesima – o, quantomeno, una non irragionevole interpretazione della stessa – esclude che la condotta possa essere caratterizzata da dolo o colpa grave e dunque che, in relazione al profilo esaminato, possa essere individuata una ulteriore posta di danno risarcibile da parte dei convenuti.”

Questo passaggio motivazionale ha consentito alla Sezione territoriale di eliminare la voce di danno relativa al diverso titolo di proprietà, privato anziché pubblico, sulle aree destinate a parcheggio e sulle aree verdi.

La Sezione territoriale si è poi concentrata su altra contestazione, riferibile, come indicato in narrativa, al danno per cui vi è stata condanna di euro 371.796,60 pari alla differenza tra costi di urbanizzazione (1.092.641,60) e copertura dei costi stessi (720.845,00).

Ciò posto, ritiene il Collegio, che il danno per cui la Procura erariale ha avviato l'azione di responsabilità, e per cui ora ha proposto appello incidentale a fronte della sentenza di accoglimento parziale, con riferimento alla vendita del 30 novembre 2017 individuata dal Requirente come ultima fase della fattispecie a formazione progressiva, risulta prescritto.

La vendita del 30 novembre 2017 è, infatti, un passaggio di natura esecutiva rispetto a decisioni già assunte in precedenza dall'Amministrazione comunale, in particolare attraverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 marzo 2017, con cui gli immobili oggetto della vendita erano stati ricompresi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017, ex art. 58 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 e ss.mm., con la palesata motivazione che, *“a seguito della vendita di tutti i lotti dell'area PIP, si è costituito un polo produttivo caratterizzato dalla presenza di due sole aziende. Le aree destinate a parcheggio pubblico ed a verde pubblico oggi presenti si trovano circondate dalle suddette proprietà”*.

Con la citata deliberazione consiliare n. 3/2017, l'Amministrazione ha stabilito di aderire alle richieste delle ditte proponenti di poter acquisire le aree, *“nell'ottica di migliorare la fruibilità dei propri siti produttivi e la*

qualità dei propri stabilimenti”, mantenendone la destinazione d’uso e garantendo gli standard urbanistici funzionali e territoriali all’interno dei propri comparti (punto 6 dell’elenco allegato al piano).

Prima della vendita del 30 novembre 2017, l’Amministrazione comunale aveva adottato, inoltre, ulteriori decisioni: deliberazione di Giunta n. 203 del 14 giugno 2017, recante “Variante n. 4 del PIP di Montecastelli: adozione”; deliberazione di Giunta n. 308 del 6 settembre 2017, recante “Variante n. 4 del PIP di Montecastelli: approvazione definitiva”; deliberazione di Giunta n. 348 dell’11 ottobre 2017, recante “PIP di Montecastelli; assegnazione terreni di proprietà comunale in favore delle ditte confinanti ed aggiornamento dei relativi prezzi di vendita a seguito dei frazionamenti catastali”.

Ritiene pertanto il Collegio che, per i fatti in contestazione, al momento in cui sono stati notificati ai destinatari gli inviti a dedurre (novembre 2022), fosse già maturata la prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione erariale, in quanto la fattispecie in contestazione aveva trovato la sua definitiva realizzazione nel momento in cui, con la deliberazione consiliare n. 3 del 28 marzo 2017 e con le deliberazioni di Giunta n. 203 del 14 giugno 2017, n. 308 del 6 settembre 2017 e n. 348 dell’11 ottobre 2017, era stata stabilita l’alienazione degli immobili in contestazione.

La vendita del 30 novembre 2017 ha costituito, come già sopra evidenziato, un atto di natura meramente esecutiva, conseguente alle predette decisioni, già assunte in precedenza.

Ne consegue che il motivo di impugnazione sulla prescrizione è fondato, derivandone l’assorbimento degli altri motivi, in relazione all’appello principale di Locchi Marco e agli appelli incidentali di Angeloni Marco, di

Antoniucci Lorenzo, di Giulietti Francesco e di Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo.

Di converso, l'appello incidentale della Procura generale, tendente a sostenere l'insussistenza della prescrizione, nonché ad ottenere un più elevato importo della condanna, è infondato, con riferimento all'accertata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, imponendosi la riforma integrale della sentenza gravata ed il suo annullamento.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello principale di Locchi Marco e gli appelli incidentali di Angeloni Marco, di Antoniucci Lorenzo, di Giulietti Francesco e di Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo debbono essere accolti, mentre l'appello incidentale della Procura regionale deve essere respinto.

Stante l'esito su questione preliminare del presente giudizio, le spese di difesa possono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **61543** del Ruolo Generale, previa riunione degli appelli, accoglie l'appello principale di **Locchi Marco** e gli appelli incidentali di **Angeloni Marco, di Antoniucci Lorenzo, di Giulietti Francesco e di Violini Raffaella, Montanucci Maria Cinzia e Tosti Pier Giacomo**, respinge l'appello incidentale della **Procura regionale per l'Umbria** e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 83/2023 del 28 novembre 2023 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente